



19653/15

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in  
data 16/7/2015

OGGETTO  
Opposizione allo stato pas-  
sivo

R.G.N. 15422/2009  
cron. 19653  
Rep. C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo Ceccherini	Presidente
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Antonio Didone	Consigliere
dott. Rosa Maria Di Virgilio	Consigliere
dott. Renato Bernabai	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Rhiag s.p.a., domiciliata in Roma, via degli Sci-  
pioni 268/A, presso l'avv. Alessio Petretti, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avv. Maurizio  
Dossena, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento della Luigi Borghese s.r.l.

- intimato -

avverso

1354  
2015

il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il  
27 maggio 2009

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.  
Aniello Nappi

udito il difensore della ricorrente, avv. France-  
sco Boldi

Udite le conclusioni del P.M., dr. Umberto De Au-  
gustinis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

### **Svolgimento del processo**

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli di-  
chiarò improcedibile l'opposizione allo stato pas-  
sivo del fallimento della Luigi Borghese s.r.l.  
proposta dalla creditrice Rhiag s.p.a.

Ritennero i giudici del merito che la tardiva noti-  
ficazione al curatore del decreto di fissazione  
dell'udienza di trattazione rende improcedibile  
l'opposizione allo stato passivo, non potendo tro-  
vare applicazione l'art. 291 c.p.c.

Ricorre per cassazione Rhiag s.p.a. e propone due  
motivi d'impugnazione. Non ha spiegato difese il  
fallimento.

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce viola-  
zione dell'art. 99 legge fall., lamentando che i  
giudici del merito abbiano erroneamente considerata

tardiva la notifica al curatore del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione dell'opposizione allo stato passivo.

Sostiene che, non essendo stata comunicata dalla cancelleria, l'ordinanza in data 4 aprile 2009 fu conosciuta solo il 17 aprile 2009 e la notifica richiesta il 27 aprile 2009, entro il prescritto termine di dieci giorni.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 291 c.p.c., che prevede la possibilità di rinnovazione della notifica invalida.

Sostiene che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c., richiamando una giurisprudenza non pertinente.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, «nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 legge fall., l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del pro-

cesso, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto "ex tunc", il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.» (Cass., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19018, m. 632067, Cass., sez. un., 4 dicembre 2009, n. 25494, m. 610567).

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato con rinvio.

**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Roma, 16 luglio 2015

Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

